

2.6.1979

*Il Presidente generale dell'Opus Dei, Alvaro del Portillo, ritiene opportuno precisare al card. Sebastiano Baggio alcuni punti circa la proposta di erigere l'Opus Dei in prelatura personale « cum proprio populo ».*

Opus Dei

*Il Presidente Generale*

Roma, 2 giugno 1979

Eminenza Reverendissima,

In ossequio al venerato desiderio del Santo Padre circa la sistemazione giuridica dell'*Opus Dei* come Prelatura personale « cum proprio populo », ho avuto l'onore di sottoporre a codesta Sacra Congregazione, in data 23 aprile c.a., l'esposto in cui si propongono, corredate dai relativi elementi di diritto e di fatto, le basi giuridiche dell'auspicato statuto definitivo dell'Opera.

Dette norme contengono le disposizioni fondamentali di diritto che configurerebbero nei loro tratti sostanziali lo spirito e la natura giuridica, la finalità pastorale ed apostolica, la struttura e il regime della Prelatura, nonché le sue relazioni con la Santa Sede e con gli Ordinari del luogo. In tal modo, se, come noi con fiducia filiale ci auguriamo, dette norme basilari venissero positivamente accolte da codesto Sacro Dicastero ed approvate dal Santo Padre, sarebbe in seguito possibile procedere alla loro applicazione particolareggiata a livello di concreta applicazione tecnica.

Mi sembra tuttavia forse utile, perché si tratta di questioni di rilievo, riguardanti la giurisdizione e la nomina del Prelato, precisare ulteriormente i seguenti quattro punti:

1) Non è nostra intenzione, né sembrerebbe opportuno, che la giurisdizione del Prelato venga estesa oltre l'ambito di persone sulle quali il Presidente Generale dell'*Opus Dei* ha già una potestà ordinaria di regime; vale a dire i sacerdoti incardinati all'*Opera* e i laici (uomini e donne, celibi e sposati) ad essa appartenenti. E questo, sia per elementari ragioni di certezza giuridica riguardo ai destinatari della potestà del Prelato, che per lo spirito del Fondatore dell'*Opera*, che sempre desiderò servire la Chiesa come lievito, con caratteristiche proprie ben determinate, in tutte le Diocesi dove si lavora.

Pertanto sarebbero fedeli della Prelatura, costituirebbero cioè il suo « proprio popolo », non le persone destinatarie del lavoro apostolico dell'*Opus Dei* e del ministero dei suoi sacerdoti, ma soltanto quei laici che, previa convenzione con la Prelatura, vorranno (di fatto già lo sono) incorporarsi giuridicamente ad essa, impegnandosi al servizio del suo specifico compito apostolico con una piena dedicazione personale, che trascende di gran lunga le limitate prestazioni di servizi di altri tipi di possibili convenzioni anch'esse contemplate nel Motu proprio « *Ecclesiae Sanctae* », I, n. 4 (cfr. esposto « Trasformazione dell'*Opus Dei* in una Prelatura personale », nn. 7<sup>o</sup> e 8<sup>o</sup>). Sono infatti questi laici i fedeli che, per poter dovutamente ed efficacemente adempiere il loro pieno impegno apostolico negli ambienti laicali e professionali in cui si muovono, hanno bisogno e diritto alla continua formazione specializzata, ascetica e apostolica ed alla sollecita cura pastorale specifica da parte dei sacerdoti dell'*Opus Dei* (della Prelatura). Giova notare la corrispondenza esistente tra questa realtà e la seguente norma che — nello sviluppare il Motu proprio « *Ecclesiae Sanctae* », I, n. 4 — è prevista nel progetto del nuovo CIC: « *Praelatura tamen cum proprio populo item haberi potest cum portio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciales quadam ratione devinctos* » (Schema « De Populo Dei », can. 219, § 2).

2) Dovendo essere il regime e governo della Prelatura a carattere personale e non territoriale, è pacifico che la potestà ordinaria del Prelato, alla stregua di quanto avviene nel caso dei Vicariati castrensi e di altre simili giurisdizioni ecclesiastiche, avrà nelle singole diocesi e riguardo a svariate materie (disposizioni dottrinali e liturgiche, disciplina generale del clero, attività esterne di apostolato, ecc.) il carattere di giurisdizione cumulativa. Proprio per il ruolo di particolare inserimento dell'apostolato che i soci dell'*Opera* svolgono al servizio delle Chiese locali, la regolamentazione particolareggiata di tale potestà salvaguarderà sempre accuratamente, come si dice nel precisato esposto (cfr. n. 17, 9<sup>o</sup>), sia i diritti degli Ordinari locali che le norme del diritto particolare dell'*Opus Dei* già approvato dalla Santa Sede.

3) Il Prelato dovrà avere tutte le qualità personali di pietà, prudenza, dottrina, ecc. richieste dal diritto generale della Chiesa (cfr. CIC, can. 331), più quelle che sono stabilite nel diritto particolare dell'*Opus Dei* riguardo al Presidente Generale (tra le altre, età minima di 40 anni, approfondita conoscenza ed esperienza dello spirito e della prassi apostolica dell'*Opera*).

4) La elezione del Prelato da parte del Congresso Generale — procedura questa che garantisce il massimo grado di accettazione e di autorità morale della persona designata — richiederebbe giuridicamente la conferma del Santo Pa-

dre, come è norma di diritto in questi casi (cfr. CIC, cann. 329, § 3; 321; Schema « De Populo Dei » del nuovo CIC, can. 228, § 1).

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sentimenti di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
dev.mo nel Signore  
Alvaro del Portillo  
Pres. Gen.  
Javier Echevarría  
Segr. Gen.

timbro

---

A Sua Eminenza Reverendissima  
il Sig. Card. Sebastiano Baggio  
Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi  
ROMA

Questo documento venne ampiamente pubblicizzato dalla stampa internazionale e a me è stato possibile ricontrollare l'esattezza di alcune espressioni sul testo italiano gentilmente fornitomi da Maurizio Di Giacomo (Roma), specialista in vicende opusdeiste.